



Alla c.a. **Ecomar Italia S.p.a.**

e p.c. ARPAT – Dipartimento di Livorno
Settore Autorizzazione Rifiuti
Comune di Collesalvetti

OGGETTO: Art. 58 L.R. 10/2010; Dlgs. 152/2006, art. 6 commi 9 e 9 bis. Richiesta di parere in merito al progetto di modifiche previste per l'impianto di trattamento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ubicato in Via Pisana Livornese Nord 9 a Collesalvetti (LI).
Proponente: ECOMAR Italia S.p.A – **Nota di risposta**

L'attività della ECOMAR Italia S.p.A. presso l'installazione sita in Via Pisana Livornese Nord 9 a Collesalvetti (LI) consiste nello stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Nello specifico l'impianto esegue il trattamento chimico – fisico di rifiuti pericolosi e non pericolosi allo stato liquido e fangoso pompabile.

L'impianto è autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 6601 del 03/04/2023 (aggiornata con decreto n. 14694 del 27/06/2024), a seguito di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA rilasciata dalla Provincia di Livorno con A.D. n. 52 del 21/03/2014.

Nel 2019 il proponente ha presentato istanza di VIA in ottemperanza dell'art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010, in occasione del riesame, con valenza di rinnovo dell'AIA; il procedimento di valutazione ha avuto per oggetto l'allora esistente installazione e una modifica per installazione di un nuovo serbatoio di stoccaggio fanghi pompabili e di una nuova filtropressa; la Giunta Regionale ha espresso pronuncia positiva di compatibilità ambientale con Deliberazione del 23 dicembre 2019, n. 1615.

L'impianto è stato successivamente oggetto di tre progetti di modifica che sono stati valutati dallo scrivente Settore VIA come segue:

- istanza del 23/05/2022 (prot. n. 211270) per l'installazione di tre serbatoi separati per la gestione dei fanghi pompabili, ciascuno della capacità di 35 m³, al posto di un unico serbatoio da 70 m³; l'ufficio, con nota del 15/06/2022, prot. n. 245599, ha deciso di non sottoporre il progetto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

- istanza del 09/11/2023 (prot. n. 0508777) per la sostituzione e spostamento della collocazione all'interno dello stabilimento di alcuni serbatoi fuori terra, variazioni della destinazione d'uso di alcuni serbatoi già presenti in impianto, individuazione di un'area per lo stoccaggio delle materie prime e modifiche nella gestione dei fanghi provenienti dalle linee di lavorazione; l'ufficio, con nota del 21/02/2024, prot. n. 123685, ha deciso di non sottoporre il progetto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

- istanza del 13/03/2024 (prot. n. 0167806) per l'installazione di due nuove linee di lavorazione:

- "linea 6" per la riduzione volumetrica (operazione R12) di rifiuti da imballaggio in plastica e/o misti pericolosi e non pericolosi, non più riutilizzabili, per successivo avvio a impianto di recupero finale;

- "linea 7" che prevede lo stoccaggio e la pulizia di imballi considerati dal cliente come non rifiuti in conto lavorazione;

l'ufficio, con nota del 18/06/2024, prot. n. 342929, ha deciso di non sottoporre il progetto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

L'installazione di Via Pisana Livornese Nord n. 9, nel Comune di Collesalvetti (LI), rientra tra le categorie progettuali di cui in Allegato III, alla Parte Seconda, del Dlgs. 152/2006, alla lettera m) "*impianti di smaltimento*



e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'Allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" e l'attività ivi esercitata ricade, altresì, nelle categorie di cui in Allegato VIII, alla Parte Seconda, del Dlgs. 152/2006, ai punti seguenti:

- 5.1. "recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: b) trattamento fisico-chimico;
- 5.3 a) Lo smaltimento o il recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità di oltre 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ..omissis: 2) trattamento fisico-chimico;
- 5.5 Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con capacità totale di oltre 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati generati i rifiuti.

In data 12/08/2024 il proponente ha trasmesso, con nota prot. n. 0450285, un'istanza di valutazione ai sensi dell'art.58 della LR. 10/2010 della non sostanzialità di un progetto di modifica; lo scrivente Settore VIA, per le vie brevi, ha comunicato alla società Ecomar Italia S.p.a. la presenza di una incongruenza nel documento "Relazione Tecnica" presentato con la sopra citata istanza; il proponente, in data 29/08/2024, con nota prot. n. 466085, ha trasmesso un aggiornamento del suddetto documento.

Il progetto di modifica oggetto del presente procedimento, come si evince dalla documentazione trasmessa, comprende i seguenti interventi;

1. **possibilità di eseguire il trattamento D9 per i rifiuti codice EER 010507 "Fanghi e rifiuti di perforazione contenente barite, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506", in aggiunta al trattamento D15, già previsto dalla vigente autorizzazione;**
le operazioni di trattamento che verranno eseguite sui rifiuti classificati con codice EER 010507 saranno le stesse che vengono già eseguite su rifiuti aventi caratteristiche simili e già autorizzati al trattamento D9; l'inserimento dei Fanghi e rifiuti di perforazione contenente barite, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506 nelle esistenti linee di lavorazione non comporterà alcuna variazione: ne' nelle quantità di rifiuti autorizzate, ne' nelle modalità operative e neppure alle aree di stoccaggio;
2. **possibilità di ricevere rifiuti con classe di pericolo HP3, esclusivamente per i rifiuti codice EER 150110* (Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze) e per le sole attività R13 e R12;**
la tipologia di rifiuti EER 150110* è già autorizzata per la messa in riserva R13; i rifiuti oggetto della richiesta sono imballaggi vuoti la cui classificazione HP3 è data in base al prodotto che vi era contenuto in origine e come tale deve essere considerata cautelativa; il proponente riceverà tali rifiuti senza mai eccedere il limite previsto dalla normativa "seveso" per tale classe di pericolo: considerando il caso più cautelativo la soglia prevede un quantitativo pari a 150 Mg, che diviso per il peso di un cisternetta (60 kg) significherebbe avere stoccate in impianto circa 2500 cisternette, ovvero un numero notevolmente maggiore rispetto a quelle che sono attualmente previste; il proponente sta valutando se il certificato di protezione incendi dovrà essere integrato o rinnovato in seguito a tale richiesta; l'azienda ha individuato l'area per lo stoccaggio R12 dei rifiuti in ingresso e ha disposto la separazione fisica dei rifiuti da trattare "pericolosi" e "non pericolosi"; la gestione dei rifiuti in ingresso non subirà cambiamenti rispetto a quanto già autorizzato, così come non subiranno alcuna variazione i quantitativi previsti dall'autorizzazione;
3. **miglioramento dell'attrezzatura per lo svuotamento cisternette e fusti;**
per ottimizzare la fase di movimentazione e gestione dei rifiuti conferiti in colli, il proponente, al fine di migliorarne il funzionamento, l'efficienza e la sicurezza per gli operatori, ha progettato di inserire un nastro trasportatore che garantirà lo spostamento dei colli in automatico, eliminando in tal modo la movimentazione manuale a carico dell'operatore stesso; per migliorare la fase di svuotamento dei colli



verrà inserita una nuova struttura automatizzata che consentirà di ridurre il consumo di acqua utilizzata e una stazione di asciugatura che permetterà di stoccare direttamente le cisternette nel deposito temporaneo già pronte per proseguire il proprio ciclo nella filiera del recupero;

4. **inserimento del codice EER 190813* (Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali) quale rifiuto prodotto dalla Linea 1;**

la linea 1 dell'impianto esegue trattamenti di tipo chimico-fisico, ovvero prevede la depurazione del refluo mediante l'impiego di prodotti chimici che determinano la precipitazione di metalli, fosfati, alcuni composti organici, COD e la correzione del pH; attualmente dalla linea 1 si origina un refluo non pericoloso e un fango filtropressato non pericoloso, che vengono avviati a successive operazioni di smaltimento presso impianti autorizzati; il trattamento eseguito comporta una progressiva concentrazione di inquinanti nel fango filtropressato e quindi anche se il rifiuto trattato è non pericoloso, alla fine il fango risulta oltre che non pericoloso (EER 190813), come previsto dalla vigente autorizzazione, potrebbe risultare pericoloso (EER 190813*); il laboratorio interno verificherà i parametri per classificare in modo corretto il rifiuto prodotto dalla lavorazione.

Il proponente esamina l'impatto della modifica proposta sulle varie matrici ambientali interessate:

- inquadramento territoriale: la modifica non prevede alcuna alterazione della posizione territoriale dell'installazione.
- viabilità: il progetto presentato non altera i quantitativi di rifiuti in ingresso autorizzati, il ciclo di lavoro e le ore di lavoro dell'impianto, con la conseguente non alterazione del traffico veicolare massimo in entrata e in uscita dallo stabilimento;
- rumore: il progetto prevede l'installazione di una sega a nastro all'interno del locale dove è attualmente in uso la filtropressa; il proponente ritiene ambientalmente non rilevante l'emissione acustica prodotta dall'utilizzo della sega a nastro posizionata in ambiente chiuso;
- approvvigionamento/scarichi idrici – emissioni in atmosfera - rumore: il progetto di modifica, non alterando il ciclo di lavorazione, non comporta alcuna variazione nel consumo di risorsa idrica, nelle acque meteoriche dilavanti, nello scarico, nelle emissioni in atmosfera (comprese le emissioni odorigene) e in quelle acustiche;
- gestione rifiuti: il progetto di modifica in oggetto non comporta alcuna variazione dei quantitativi istantanei e annuali autorizzati in D9 e R13;
- suolo e sottosuolo: la modifica oggetto della richiesta non prevede alcuna interazione o alterazione della matrice suolo/sottosuolo, visto che per quanto riguarda l'attività R13 l'area di stoccaggio è già autorizzata, mentre per le attività R12 l'area è già presente ed è asfaltata;

Tutto ciò premesso, visti:

l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del Dlgs. 152/2006;

l'art. 39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della LR. 10/2010;

l'art. 58 della LR. 10/2010;

la lettera t) del punto 8 dell'Allegato IV, parte seconda, del Dlgs. 152/2006;

l'art.11 del regolamento DPGR. 19R/2017;

vista altresì la LR. 22/2015.

Considerato che la modifica proposta:

- non comporta variazioni nella potenzialità dell'impianto o ampliamenti;



- non comporta significative modifiche impiantistiche o l'introduzione di nuove tecnologie;
- non comporta alcun incremento significativo dei fattori di impatto.

Sulla base di quanto sopra riportato, si ritiene che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del Dlgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente ed in esercizio, già sottoposto a procedimenti in materia di VIA.

Il presente parere è riferito alle procedure di valutazione di impatto ambientale; quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione delle autorizzazioni, delle concessioni, dei nulla osta, dei pareri e degli assenti previsti dalla legislazione vigente, anche in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Dlgs. 81/2008, con particolare riferimento alle valutazioni di rumore, aerosol e polveri negli ambienti di lavoro.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale, in applicazione dell'art.6 comma 9 del Dlgs.152/2006.

Si comunica infine al proponente l'Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Marcello Bessi tel. 055/4382511 email: marcello.bessi@regione.toscana.it

la Responsabile
Arch. Carla Chiodini

mb/an

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.